

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE **VALSECCHI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Finanziamento a medio termine al commercio. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1997)	1
PRESIDENTE	1, 3, 6, 7
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	1
RAFFAELLI	3, 5, 6
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	5, 6
FALETRA	6

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento a medio termine al commercio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento a medio termine al commercio ».

Il provvedimento è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Togni Giulio Bruno, relatore per la Commissione Industria, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore per la XII Commissione*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al vostro esame si inquadra nella legislazione che in questi anni di sviluppo della economia italiana è stata

man mano predisposta per andare incontro alle esigenze fondamentali del Paese di ottenere finanziamenti a medio termine, in parallelo allo sforzo di investimenti e di immobilizzi che lo sviluppo economico nei vari settori richiede.

In proposito non è certo il caso di ricordare se non per scrupolo di precisione legislativa le varie leggi riguardanti il medio credito e cioè: la legge 22 giugno 1950, n. 445, per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie; la legge fondamentale 25 luglio 1952, n. 949, che nel quadro di provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento della occupazione al capo V tratta del credito a medio termine per le piccole e medie industrie ed al capo VI del credito all'artigianato; la legge 22 dicembre 1953, n. 955, che, trattando in particolar modo della assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali, prevede anche norme per il finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali e, ultima, ma certo di particolare rilevanza, la legge 30 luglio 1959, n. 623: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » che la Camera ha approvato in ragione proprio di queste esigenze generali.

Rimaneva, tuttavia scoperto il settore del commercio, settore economico di particolare rilievo che, come noi tutti sappiamo, ha, pure esso, esigenze proprie di copertura di im-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TESORO — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1960

mobilizzati per un aggiornamento delle proprie attrezzature.

A questo effetto è stato quindi redatto il disegno di legge oggi al nostro esame, già approvato dal Senato della Repubblica, il quale predispose l'inserimento del settore commerciale nelle strutture già predisposte per le operazioni di finanziamento a medio termine.

Le linee del provvedimento possono essere, sostanzialmente e sinteticamente, così tracciate: gli istituti che già sono autorizzati a svolgere le operazioni di finanziamento a medio termine, vengono autorizzati anche ad iniziare operazioni a favore di piccole e medie aziende commerciali.

Viene, in parallelo con la situazione creata per le piccole e medie industrie e l'artigianato con la legge 30 luglio 1959, n. 623, previsto un periodo durante il quale gli interessi passivi di queste operazioni, potranno ottenere un trattamento agevolato, grazie alla concessione di un contributo statale per cui, a carico delle aziende che abbiano a stipulare i loro contratti entro il 1961, gli interessi verranno contenuti nel 5 per cento per le zone del centro-nord e nel 3 per cento per il sud.

Con l'occasione della emanazione di queste norme per il commercio si è anche provveduto ad alcune norme integrative sul credito industriale e principale, appunto, ammettendo la finanziabilità di scorte e la reintegrazione di mezzi finanziari investiti nelle imprese industriali con immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio e concedendo la facoltà al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di fissare limiti eccedenti quelli previsti dall'articolo 5 della legge 22 giugno 1950 n. 445. Contemporaneamente viene anche spostata e portata da 2 a 5 anni la durata massima delle operazioni di sconto da parte dell'Istituto centrale per il medio credito.

Ritengo che la Camera sia pienamente consapevole della importanza del provvedimento in esame e delle finalità che con esso si vogliono raggiungere. Riterrei quindi, per rendere la mia esposizione la più breve possibile e riservandomi di dare ogni ulteriore delucidazione, che venisse eventualmente richiesta dagli onorevoli colleghi, nel corso della discussione, di passare all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1, come già ebbi a dire, estende la facoltà, da parte di tutti gli istituti già autorizzati all'esercizio del medio credito, di provvedere anche a finanziamenti a medio

termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza.

Evidentemente la definizione di medie e piccole imprese commerciali, potrà essere demandata al Comitato interministeriale previsto dalla legge e che, per l'articolo 6, dovrà esprimere il parere al Ministro dell'industria e commercio per la concessione di contributi negli interessi.

L'articolo 2 rende possibile il finanziamento e la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari per le operazioni effettuate.

L'articolo 3 coordina la legislazione vigente ed innova per quanto riguarda la finanziabilità iniziale di rinnovi o ampliamenti di impianti industriali e di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessari date le caratteristiche del ciclo di lavorazione e la natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda abbiamo provveduto al rinnovo, all'ampliamento e alla costruzione di impianti; nonché rende possibile la reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio.

L'articolo 4 coordina e modifica l'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 940, adottando dizioni generiche e non più limitate al solo credito industriale e, particolarmente, spostata da 2 a 5 anni, la durata delle operazioni di sconto da parte dell'Istituto centrale per il medio credito.

L'articolo 5, facoltizza il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire per operazioni di medio credito di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445; fissa inoltre la durata massima delle operazioni per il commercio in sette anni nelle zone del centro-nord ed in 10 anni per le zone del sud e, come già ebbi a segnalare, determina tassi di favore per le operazioni stipulande entro il 1961.

L'articolo 6, in parallelo con quanto stabilito dalla legge 30 luglio 1959, determina la procedura per la concessione del contributo e per il conguaglio fra l'effettivo costo delle singole operazioni e l'interesse a carico degli operatori, fissando appunto, a norma dell'articolo 5, nel 5 per cento e nel 3 per cento per il periodo accennato.

L'articolo 7 prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali anche alle operazioni di credito al commercio.

L'articolo 8 fissa gli oneri e i diritti spettanti ai notai, consigli e archivi notarili, ri-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TESORO — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1960

ducendoli alla metà: qui non si è andati in parallelo con quanto previsto per l'industria per la quale mi pare che la riduzione sia ad un quarto.

L'articolo 9 riguarda norme finanziarie di copertura con lo stanziamento di 300 milioni annui per far fronte alle operazioni a tasso agevolato. Questa cifra di 300 milioni potrà coprire operazioni dell'ordine di una quindicina di miliardi, a seconda, naturalmente, della ripartizione dei crediti fra le zone del centro nord e del sud nelle quali ultime, ovviamente, il contributo a carico dello Stato è maggiore. Va notato che si tratta dell'importo di un primo stanziamento; di un importo cioè non adeguato a tutte le necessità del settore, ma comunque rilevante.

L'importanza del provvedimento risiede nel fatto che si apre, fondamentalmente, per il settore commerciale la strada alle operazioni di medio credito al tasso ordinario il quale, grazie alla situazione di liquidità generale del mercato finanziario, è in continua tendenza al ribasso. Quindi, al di là e al di sopra di questi stanziamenti e delle operazioni a tasso agevolato, resteranno sempre accessibili per importi non limitati da altre considerazioni che non siano quelle normali economiche e finanziarie, tutte le operazioni di credito al commercio ai tassi e alle condizioni ordinarie.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Togni Giulio Bruno per la sua così chiara relazione alla quale, come Relatore per la Commissione Finanze e tesoro, mi associo e che faccio mia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. L'esigenza di far fruire del credito agevolato a medio termine un settore della attività economica, così vasto e che ha una funzione indubbiamente importante nel processo distributivo italiano, è stata vivacemente presentata e da non poco tempo, non solo dalle associazioni, locali e nazionali del commercio italiano, ma anche da chi si è occupato, discutendo dei problemi finanziari ed economici del paese, della irregolare distribuzione del risparmio nazionale nei vari settori dell'attività operata dal sistema creditizio.

Ma proprio il settore commerciale è quello sul quale si è appuntata anche una critica, che io reputo inconsistente, quando, ogni volta che si è parlato del divario fra prezzi agricoli e prezzi al consumo sono addossate responsabilità ai ceti commerciali operanti nell'attività distributiva.

Da parte nostra con più esatta visione generale del problema, si è sostenuto che una

funzione più attiva delle categorie degli operatori nel settore della distribuzione nonché delle cooperative di consumo avrebbe avuto effetti positivi nell'attenuare il divario tra costo all'origine e prezzo al consumo.

Per questo abbiamo detto che occorre che questo settore dell'attività economica del paese potesse accedere ad un credito a medio termine che, di fatto, fino ad oggi, è per loro inaccessibile.

È stata lueggiata la situazione critica della maggior parte degli operatori commerciali. Si tratta di circa un milione di operatori, la maggior parte piccoli commercianti, dettaglianti, distributori al livello finale nel processo della circolazione delle merci, i quali si vedono continuamente aggravate le loro condizioni di operatori mercantili, a causa della presenza crescente, e della multiforme penetrazione di gruppi del capitale monopolistico che sono andati ad intaccare la libertà mercantile dei piccoli esercenti l'attività commerciale.

Basti pensare come un settore sempre crescente dei prodotti immessi nella distribuzione, soprattutto nel campo alimentare, venga sottratto al libero gioco di una contrattazione di mercato e della concorrenza e trasferito alla distribuzione senza lasciar margine alcuno a una funzione autonoma, mercantile, di concorrenza, di queste migliaia, anzi, centinaia di migliaia di piccoli operatori commerciali della distribuzione.

È il caso della politica dei prezzi imposti che toglie alla ultima fase ogni possibilità di manovra ed ogni margine.

Il caso classico è quello dello zucchero per il quale, la concentrazione di monopolio è tale per cui ogni utile viene assorbito dai gruppi che posseggono gli impianti di trasformazione a carico del produttore agricolo, del commerciante e del consumatore. Il prodotto arriva al consumo con un prezzo prefissato che si sottrae alla possibilità di essere influenzato dal giuoco di mercato di questi operatori. Anzi, nella analisi dei prezzi di distribuzione si è visto che né il dettagliante individuale, né la cooperativa di consumo, trovano in questo prodotto alcuna libertà mercantile (come amano dire nelle assemblee della Confcommercio) ma nemmeno può avere possibilità di un margine che copra le spese. I distributori dello zucchero hanno, infatti, avuto finora un margine del 5 per cento sul prezzo imposto, margine che è inferiore alle stesse spese generali di esercizio. È un caso e non è il solo in cui essi lavorano in perdita, il loro utile lo ha preso il mono-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TESORO — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1960

polio. Questo pesante intervento del capitale finanziario nella distribuzione, ha compresso e trasformato decine di migliaia di commercianti, in operatori senza un margine e senza un compenso adeguato al rischio, al capitale impiegato, al loro lavoro, del resto duro e faticoso. Diminuendo la possibilità di margine della libera concorrenza, si è anche spostato il margine di profitto, assorbito dai gruppi monopolistici.

È stato rilevato che nel 1958 i produttori agricoli hanno ricavato dalla vendita dei loro prodotti 3.500 miliardi, mentre i consumatori hanno pagato 6.500 miliardi di lire; vi è quindi una differenza di tremila miliardi tra il prezzo pagato al produttore agricolo e il prezzo pagato dal consumatore, tremila miliardi che vanno — si dice — alla distribuzione. Si è fatta l'accusa alla categoria che opera nella rete distributiva del commercio individuale e anche nel settore cooperativo che occupa il 3-4 per cento del volume di vendite del settore, di essere loro i responsabili se il costo della vita è alto o aumenta. Il costo della vita è aumentato nei primi 3 mesi del 1960 del 2,7 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1959. È 68,08 sul 1938.

È stato facile per chi professionalmente si ferma alla propaganda demagogica, scaricare sulla categoria dei commercianti alimentari questi tremila miliardi ma, se andiamo a vedere, cosa resta di questa velenosa propaganda? Che mille miliardi sono di imposizione indiretta (e su questo, risparmio agli onorevoli colleghi il discorso che ho fatto altra volta: è certo che è un prelievo fiscale in aggiunta al prezzo); mille miliardi sono gli utili di chi si occupa — ed è un ristrettissimo gruppo — della trasformazione del prodotto agricolo, cioè dei profitti industriali dei monopoli (zucchero, riso, vino) e mille miliardi sono, in complesso, l'utile di questa straordinariamente numerosa rete di operatori commerciali della distribuzione.

Con queste cifre è ridimensionato il fenomeno.

Non c'è, quindi, nel divario tra prezzi di produzione e prezzi di vendita, una fetta di un certo volume che sia riservata a questi operatori. Essi stessi, per le ragioni che dicevo, sono ridotti a margini che talvolta non coprono nemmeno le spese generali.

È chiaro — e su questo sono stati tenuti convegni, fatti discorsi, compiuti studi — che per il nostro paese si pone il problema sì della rete distributiva, sì del suo ammodernamento, ma per l'ammodernamento della

rete distributiva, elemento fondamentale è la possibilità che tutti i commercianti, le cooperative di consumo, i dettaglianti, accedano al finanziamento e non sia compressa, annullata la loro funzione commerciale. L'ammodernamento non consiste, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, nel concedere indiscriminatamente la licenza di commercio a grandi imprese industriali e commerciali, al capitale finanziario, per sovrapporsi senza necessità laddove vi è già la saturazione del servizio e dell'area commerciale da esercenti e cooperative.

Faccio il caso di Siena dove vi è una licenza di commercio ogni 38 abitanti. Si paventa la possibilità che questo rapporto sia ulteriormente ridotto con la autorizzazione ad un cosiddetto supermercato che metterebbe in posizione non economica tutti quei piccoli esercenti distributori che hanno una funzione che deve essere rivalutata e non compressa. L'apertura di un supermercato in questo caso (come in altri) non risponderebbe ad una esigenza oggettiva, ma solo a quella di danneggiare se non espropriare tanti piccoli operatori senza vantaggio alcuno per i consumatori.

Ammodernamento non vuol dire scardinamento, distruzione di questi operatori economici mediante la sostituzione con imprese del capitale finanziario per le quali non vi è capienza e di cui nessuno reclama la necessità; ammodernamento vuol dire eliminazione delle cause che rendono asfittica la funzione di questi operatori e soprattutto, per quanto ci riguarda in questa discussione, cardine di un ammodernamento della rete distributiva dei commercianti in Italia e delle cooperative in Italia che esercitano attività nel campo della distribuzione, è un flusso di credito accessibile e sufficiente; condizione alla quale dico subito che non risponde questa legge. Essa non fornisce un credito accessibile per procedura e sufficiente per quantità. Posso anche sbagliare, ma quando una domanda del genere deve subire la trafila della legge 30 luglio 1959, n. 623, la quale riguarda un settore industriale che ha solo centomila potenziali richiedenti per un processo industriale che è più lento, più programmato e quindi più stabilizzato così che può sopportare questa procedura, la stessa cosa non può essere richiesta per il commercio, che conta circa un milione di agenzie delle quali molte piccole e piccolissime, sparse dovunque, che hanno svolto e svolgono una funzione di piccola attività commerciale, importante ed essenziale.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TESORO — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1960

Si pretende che l'istruttoria sia operata dagli Istituti di credito con la approvazione demandata al Comitato interministeriale. Fra parentesi, potrei chiedere alla Commissione se questo Comitato sarà lo stesso o verrà integrato con rappresentanti dei commercianti e delle cooperative? Oggettivamente una simile procedura è un freno alla erogazione del credito, ma questo è il meno e ne riparleremo dopo, al passaggio agli articoli. La questione sostanziale è questa: che si tratti di crediti potenzialmente ammissibili a tutti gli operatori commerciali, piccoli e medi, a tutti, siano essi a Roma o a Milano, nel grande centro o nel paese di tremila abitanti, dove forse sarebbe più giusto e meritevole arrivare senza discriminazioni e con precedenza; ma allora se così è, questa legge agirà, in senso contrario e senza lasciare tracce di sé, anzi lasciando delusioni e amarezze nella maggior parte dei commercianti.

Gli stanziamenti per contributo di interessi rispondono alla esigenza di far accedere queste categorie al credito o non alla esigenza di salvare la vostra coscienza, di poter dire: « Abbiamo fatto la legge e la legge esiste » ?

Noi dobbiamo dire fin dall'inizio che gli stanziamenti di trecento milioni all'anno per contributo sugli interessi vogliono dire fare mille operazioni da dieci milioni l'una; o cinquemila operazioni da 2 milioni in media in 7 anni ! E se non sono cinquemila saranno poco di più, ma non si esce di qui. Allora dobbiamo preoccuparci, dobbiamo dire come stanno le cose davanti a questa numerosa categoria, le cui esigenze devono essere soddisfatte dai promotori di questa legge. Così come è la legge, avreste la possibilità di finanziare un commerciante su cento, escludendo gli altri e mettendo una disperazione ulteriore in casa di questi piccoli operatori defraudati dal monopolio e da un prelievo fiscale non indifferente.

Onorevoli colleghi, c'è un precedente ed è quello del credito ad un'altra categoria di ceti medio numerosi, vitale nella vita del paese, verso cui vi rivolgete con tanta demagogia, soprattutto il Sottosegretario Micheli, ed è quella delle imprese artigiane. Onorevoli colleghi, dopo sette anni di funzionamento la Cassa per il credito agli artigiani, pur con impegni dello Stato per quindici miliardi, è arrivata a finanziare nemmeno il quattro per cento degli artigiani !

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non deve fare il conto degli artigiani, faccia il conto delle richieste !

RAFFAELLI. Il conto delle richieste lo sta facendo la Direzione generale della Cassartigiana con cifre ufficiali. Risultato: il 3,55 per cento degli artigiani iscritti negli albi delle imprese ha ottenuto una operazione !

Le banche e le Casse di risparmio hanno un disco, che ripetono agli artigiani: credi davvero di arrivare a ottenere il credito per gli artigiani ? Esso non arriverà, perché gli stanziamenti sono pochi, la procedura è lunga e vi sono tante richieste; non te lo consiglio: questo è il disco che suona in una regione, la Toscana, che dal punto di vista della tradizione, delle attività, del valore e del numero delle imprese artigiane non è l'ultima, con i suoi cinquantamila artigiani, nella vita del Paese.

Io credo che voi abbiate lo stesso disco per questo disegno di legge: fare affluire poche domande, sceglierle fior da fiore sulla base della discriminazione politica e lasciare insoluto il problema che di giorno in giorno diviene più acuto. Se tutti faranno domanda, già l'ha detto l'onorevole Ministro Colombo, ci sarà da dire che è difficile accogliere tutte le richieste e che occorre aspettare. Però i monopoli non aspettano: accumulano profitti anche nelle difficoltà dei commercianti.

Noi abbiamo conoscenza dell'importanza di questa legge che sembra sfiorare senza risolvere il problema della sete di credito delle categorie commerciali. Occorre una iniziativa, una legge diversa, che soddisfi tutti coloro che hanno bisogno di un intervento creditizio. Il problema esiste come problema nazionale nella economia del Paese, per rendere viva la rete distributiva italiana ed esiste anche come problema di coscienza per coloro che hanno appoggiato la legge così com'è. Questa legge, come ho cercato di dimostrare, non risolve il problema, che va affrontato, invece, considerandolo nella sua reale consistenza, problema che sorge dalla richiesta del minimo che si possa chiedere d'intervento, di sacrificio, di partecipazione dello Stato a favore di questa vasta categoria, perché essa possa svolgere meglio la sua funzione. Il minimo che si possa chiedere è che i 300 milioni siano elevati a tre miliardi. La legge è un atto di natura politica e voi lo presentate come insufficiente a risolvere questo problema. Noi dobbiamo dire tutta la verità e la pericolosità dell'appoggiare questa legge, che sorge da esigenze giuste ma che voi volete disattendere. Non si tratta di dare briciole a chi chiede provvedimenti sostanziali, come fu per le rivendicazioni sentite dai commercianti, contribuenti dell'imposta

generale sull'entrata in abbonamento, rivendicazioni che miravano alla cassazione dell'abbonamento; cassazione che voi si avete approvato, ma riversando sulla distribuzione un onere molto maggiore di una dozzina di miliardi che aggrava il carico fiscale dei consumatori. Noi siamo favorevoli a discutere questo disegno di legge ma la discussione non deve essere preclusa dalla intransigenza della maggioranza, al contrario deve servire a modificare la legge affinché risponda alle reali esigenze del commercio italiano e non ai vostri fini di deteriore paternalismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Ministro Colombo. Poi ha facoltà di parlare l'onorevole Angelino.

FALETRA. Onorevole Ministro, ella ha detto che quando vi è una legge in discussione in aula, le Commissioni debbano essere sospese.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo non è esatto.

PRESIDENTE. Il Ministro è sempre di una sintetica eleganza, e quindi lo pregherei di essere coerente alla sua tradizione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io sarò brevissimo, anche perché devo andare ad affrontare un'altra discussione parlamentare al Senato, e vorrei introdurre solamente qualche breve dichiarazione in questa discussione.

Ho ascoltato tanto la relazione del relatore, onorevole Togni, quanto il primo pronunciamento dell'opposizione e vorrei appunto dire brevemente qualche cosa sugli argomenti che sono stati addotti. Si sono pronunciati numerosi giudizi, che vanno dalla questione delle attrezzature, alla questione fiscale, alla questione delle licenze, delle sfere di mercato, ecc.

Ho già affrontato questi argomenti in sede di bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Credo che da questi complessi problemi possa enuclearsi una constatazione e quindi la necessità di un provvedimento. La constatazione è questa: se riusciremo a mettere la classe commerciale italiana, anche per quanto attiene alle attrezzature, in condizioni di potersi rinnovare ed ammodernare, indubbiamente daremo un contributo alla riduzione dei costi ed in ogni caso faremo un servizio di carattere generale a tutti i complessi problemi che sono connessi alle attrezzature.

In concreto questa esigenza manifestata e largamente richiesta da tutte quante le organizzazioni si concreta nella possibilità di far accedere il commercio a forme di credito agevolato, come vi accedono altre categorie

economiche; e noi con questo disegno di legge abbiamo voluto rispondere a questa esigenza. Naturalmente è cosa diversa fare credito all'industria piuttosto che all'artigianato; ed è cosa diversa fare un credito agevolato alle categorie del commercio per la qualità, la provenienza delle categorie stesse. Chi ha una certa esperienza delle popolazioni, chi vive a contatto delle popolazioni conosce il fenomeno dell'allontanamento dalla terra: una gran parte dei braccianti sottoccupati o disoccupati quando si distacca da questa attività e va nei centri urbani tenta di addentrarsi nel commercio.

RAFFAELLI. Sono obbligati a tentare!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La prima avventura che tenta il bracciante è quella commerciale e ne deriva un certo ingolfamento in questo settore. Vi è quindi chi dice: cerchiamo di sorvegliare, di controllare le licenze. E, questo, un grosso problema, non solo di ordine giuridico costituzionale, ma anche di ordine pratico che non ci conviene affrontare in questo momento; però, questo ci dice che, mentre dobbiamo affrontare il problema, non dobbiamo, dall'altra parte, metterci nello stato d'animo di approfondire il credito senza nessuna cautela, almeno nella fase iniziale, perché rischieremo, in questa prima fase, di dare la qualifica di commerciante a chi non lo è e di fare operazioni di credito anche con persone che non hanno, indubbiamente, il fondamento necessario come, invece, non avviene nel settore artigiano dove l'impresa, se ha messo insieme una serie di fattori, è riuscita ad avere un minimo di consistenza.

Questa legge, si dice, è sproporzionata nella erogazione dei fondi. C'è sempre un criterio che non è soltanto relativo alle esigenze da soddisfare ma alle possibilità di soddisfare queste esigenze. Ho accettato di varare questa legge anche con lo stanziamento di 300 milioni, che è un piccolo stanziamento, perché con quella cifra si possono fare delle operazioni complessivamente per una somma di 15 miliardi. Irrorare già il settore con una massa di credito agevolato per 15 miliardi, mi pare sia un buon inizio che permetta di fare quella esperienza che poi ci dirà se abbiamo fatto bene o male.

RAFFAELLI. Dieci miliardi, non quindici!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho la fortuna di essere un attuario e quindi non sono in grado di fare calcoli perfetti. Ho citato una cifra desunta dai conti che hanno fatto gli uffici del Tesoro e

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TESORO — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1960

del mio Ministero, anche d'intesa con gli istituti di credito.

È già — dicevo — un primo passo, soprattutto perché dovremo usare criteri di prudenza. D'altra parte non possiamo respingere una legge per una questione di ammontare dello stanziamento. Quello che deve essere acquisito è il problema che il credito al commercio deve essere concesso con agevolazioni; questo è molto importante, è un principio da acquisire e quando un principio è acquisito, si sviluppa poi nella legislazione.

Potrei dire che è stato molto difficile poter acquisire, specialmente alla Amministrazione finanziaria, il concetto che era necessario intervenire anche nel settore del commercio.

Ultima constatazione. Si dice che la procedura è un po' lunga, un po' difficile.

Abbiamo adoperato la procedura della legge n. 623 del 1959, in quanto abbiamo visto che essa, per i finanziamenti industriali, rappresenta il massimo di velocità possibile allorché si introduce il concetto di contributo dello Stato. Non si deve dimenticare che, quando si inserisce questo principio, ci vogliono due condizioni: l'amministrazione che dà il contributo e l'organo di controllo. Secondo la Costituzione italiana, articolo 100, queste due condizioni si rendono necessarie. Allora, il sistema adottato fa sì che si ottenga il massimo di velocità compatibile con la presenza di un sistema di controllo.

Vorrei però assicurare, perché mi sono fatto carico anche io di questa preoccupazione, che vi sono sistemi con i quali si può ovviare alla lunghezza della procedura.

Il sistema, praticamente, è il seguente: si tratta di dare a questo Comitato, la funzione di esaminare una per una le domande, ma si tratta eventualmente di avere degli elenchi che, quindicinalmente o mensilmente, vengono inviati dagli Istituti di credito e basta l'approvazione e l'invio alla Corte dei conti con un unico decreto di concessione di contributo, per facilitare tutta l'operazione.

Altra cosa è l'esame delle attività industriali; per esse bisogna attenersi al caso per caso, ma per le questioni commerciali si può usare una maggiore larghezza, fare quindi l'atto amministrativo e con questo elenco preparare i decreti che vanno alla Corte dei conti.

Non è questa, una procedura nuova; è una procedura che già esiste per alcuni tipi di finanziamento industriale. Allorché si trattava di concedere quei tali finanziamenti per mezzo dell'A.R.A.R., veniva adottata una procedura di questo tipo che ha dato dei buoni risultati. Possiamo rinnovarla, renderla più snella e così venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Raffaelli.

Se la Commissione vorrà dare la sua approvazione a questo disegno di legge, ne sarò veramente soddisfatto perché potremo mettere in moto un'altra macchina che si potrà successivamente potenziare.

Chiedo scusa se non posso trattenermi ancora in Commissione ma debbo recarmi al Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della Commissione l'onorevole Ministro dell'industria e commercio.

È stata avanzata una domanda di sospensione della seduta; possiamo però convenire fin da ora di riunirci per continuare la discussione del provvedimento quanto prima possibile, probabilmente anche nella prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dot. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI